



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Art. 281

Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale

Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione puo' causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

Versione in vigore dal 10 dicembre 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Parte	IV — Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari parte abrogata dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-281-criteri-di-applicabilita-delle-misure-di-gestione-ambientale/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it